

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2163

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCAME, DI VAGNO, NOVELLINI, COLUCCI, FRASCA,
CRESCO, FERRARI MARTE, FROIO**

Presentata il 4 maggio 1978

Semplificazioni nell'assegnazione di vestiario ai militari di truppa e cessione gratuita di divise a ufficiali e sottufficiali

ONOREVOLI COLLEGI! — È noto che tutte le amministrazioni, statali e non, assicurano gratuitamente ai dipendenti le divise che il personale è chiamato ad indossare in servizio.

Tale criterio non è seguito dal Ministero della difesa, che costringe i propri dipendenti a sobbarcarsi, dal grado di maresciallo, ad un onere particolarmente gravoso, dovendo provvedere direttamente all'acquisto delle relative divise.

Stante le note difficoltà economiche in cui tutta la categoria si dibatte (ufficiali e sottufficiali), specie nei gradi inferiori, sembra particolarmente ingiusto e rispondente a condizioni ormai largamente superate e quindi anacronistiche, che l'Amministrazione non estenda anche a tutto il personale della Difesa il beneficio di concedere il vestiario gratuito ai militari, a similitudine, come detto, di quanto già in

atto in altre branche dell'Amministrazione statale.

Si ritiene perciò equo che tale criterio venga esteso anche all'amministrazione militare la quale, per l'esattezza, già provvede in proprio a fornire, in uso, al proprio personale, speciali indumenti da campagna e da navigazione sia aerea, sia navale.

Si tratterebbe quindi di estendere alle divise ordinarie un principio già esistente.

Tale necessità risponde anche ad un concetto di opportunità in quanto abolisce appariscenti sperequazioni fra persone aventi lo stesso grado ed appartenenti alla stessa amministrazione le quali, avendo posizioni socio-economiche familiari diverse, sono costrette a comportamenti formali che creano non pochi disagi e discriminazioni.

Inoltre occorre precisare che l'attuale normativa prevede che al personale di

truppa, sia volontario sia di leva, vengano assegnate divise da lavoro per uso interno e divise da « libera uscita » e da « parata » sia invernali sia estive.

Considerato che il giovane volontario impiega mediamente 18 mesi per raggiungere il grado di sergente (e vestire quindi la divisa di sottufficiale) e il militare di leva resta in divisa solo 12 mesi (probabilmente solo otto nel prossimo futuro), tale assegnazione sembra un grosso spreco in considerazione del fatto che stante la nuova normativa i giovani possono utilizzare per la franchigia gli abiti borghesi.

In molti paesi, vedi ad esempio Israele, l'uso delle divise da franchigia è stato ritenuto anacronistico e poco funzionale per cui sono state adottate anche per « uso esterno » idonee tute da combattimento, molto funzionali le quali, oltre a comportare un grosso risparmio per l'amministrazione, hanno diminuito, di molto, il grosso « fardello » che il militare è costretto a portare con sé.

Questo provvedimento, anche dal punto di vista sociale ed estetico, è in linea con le mutate consuetudini dei giovani di oggi che hanno adottato un modo di vestirsi molto meno formale che in passato (*jeans*, camicia, maglione).

I tempi di attuazione della seconda parte della proposta sono ovviamente lunghi per permettere all'amministrazione di poter smaltire le attuali scorte.

Per quanto attiene gli oneri finanziari che la presente proposta sembrerebbe imporre, le maggiori spese, connesse al giusto riconoscimento di un diritto ormai consolidato verso dipendenti di altri settori dell'amministrazione, vengono ad essere largamente compensate dalle consistenti economie che la seconda parte della proposta dovrebbe comportare.

Onorevoli colleghi, per tutto quanto precede, si spera che vogliate approvare con ogni sollecitudine la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono abolite le divise da libera uscita invernali ed estive per i soldati, marinai ed avieri, che vengono sostituite con una divisa unica sia per uso interno che esterno.

ART. 2.

L'Amministrazione militare provvede alla cessione gratuita delle divise agli ufficiali e sottufficiali, in misura di una divisa invernale ed una estiva, ogni quattro anni ed un cappotto invernale ed un impermeabile, ogni otto anni.

ART. 3.

Il Governo deve applicare le presenti norme entro quattro anni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.